

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 31/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 13 febbraio 2008, il ricorrente stipulava con la finanziaria resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto del suo stipendio per un capitale lordo di € 23.124,00 rimborsabile in n. 120 rate mensili dall'importo unitario di € 192,70. Le parti stipulavano altresì un contratto di delegazione di pagamento per un capitale lordo di € 23.040,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili di € 192,00 cadauna.

Nel mese di novembre 2013, a seguito della richiesta del ricorrente, i due contratti venivano estinti anticipatamente con *“decurtazione dalla busta paga del ricorrente delle ulteriori somme di € 10.213,10 a saldo totale della ‘cessione’ ed € 9.983,30 a saldo totale della ‘delega di pagamento’, come evidente dal cedolino paga dello stesso mese”*. Secondo il ricorrente, le estinzioni anticipate venivano effettuate senza che gli fosse recapitato alcun conteggio.

Il ricorrente presentava reclamo all'intermediario in data 20 febbraio 2014, chiedendo, quanto al contratto di cessione del quinto, il rimborso della somma di €

4.869,65, ricomprendente commissioni finanziarie e di agenzia, rimborso premio assicurativo e restituzione interessi; quanto al contratto di delegazione di pagamento, il rimborso della somma di € 4.884,89, comprensivo di pagamento di interessi, commissioni finanziarie, di gestione e di agenzia e risarcimento del costo del premio assicurativo.

Con missiva del 17 febbraio 2014, la resistente inviava, mediante due distinti assegni, il rimborso dell'importo di € 885,69 in riferimento all'estinzione anticipata della delegazione di pagamento, e di € 1.072,45, relativo all'estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio. Contestualmente, l'intermediario offriva di rimborsare al ricorrente anche quota parte del premio assicurativo.

Con ricorso presentato il 28 marzo 2014, il ricorrente si rivolgeva pertanto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il mancato riconoscimento da parte della banca di un'equa riduzione del costo complessivo del credito e chiedendo, quindi, che la resistente venga dichiarata tenuta al pagamento di € 3.999,20 quale rimborso delle somme addebitate per l'estinzione anticipata della delegazione di pagamento, nonché di € 3.797,20 quale rimborso degli importi versati per l'estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio.

La banca resistente, nel costituirsi in giudizio, contestava le pretese del ricorrente e la ricostruzione contabile da quest'ultimo effettuata, presentando i relativi conteggi di estinzione.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del premio assicurativo, la banca resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo semmai essere chiamata a rispondere delle pretese avanzate dal ricorrente la compagnia di assicurazione che ha effettivamente percepito il premio da costui corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.

La resistente rendeva peraltro noto che la compagnia di assicurazione, appositamente interpellata, avrebbe già riconosciuto al ricorrente il rimborso di € 209,88 per la cessione del quinto dello stipendio e di € 266,02 per il prestito con delegazione di pagamento (circostanza successivamente confermata dal ricorrente nel corso del presente procedimento).

La banca resistente chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse rigettato.

Con successive comunicazioni, il ricorrente trasmetteva il proprio ricorso introduttivo ad altri due intermediari, a suo dire responsabili in solido rispetto alle pretese da lui azionate. Tali intermediari, sebbene del tutto irrualmente coinvolti in giudizio, presentavano proprie controdeduzioni, delle quali tuttavia il Collegio non può evidentemente tener conto.

DIRITTO

1. L'oggetto della presente controversia riguarda la sussistenza del diritto del ricorrente di ottenere, a fronte della avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto del suo stipendio e del contratto di delegazione di pagamento, il ristoro di quota parte delle commissioni e delle spese assicurative già corrisposte all'atto del perfezionamento dei contratti.

2. Le contestazioni mosse dal ricorrente sono fondate.

Il diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito sorge nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, ai sensi del previgente art. 125, 2° comma, TUB. La predetta facoltà "*si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo*" (art. 3, 1° comma, D.M. Tesoro 8 luglio 1992). Tale disciplina è, da ultimo, confluita nell'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, norma sostanzialmente ricognitiva di quella sopra riportata e che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo.

Come più volte statuito da questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2144 del 14 ottobre 2011), le norme che prevedono il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, oggi recepite nell'art. 125-*sexies* del TUB, sono inderogabili.

Ebbene, alla luce della disciplina anzidetta, la cui piena applicabilità ai contratti *de quibus* non può revocarsi in dubbio, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante la cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere.

Con il provvedimento del 29 luglio 2009, la Banca d'Italia ha evidenziato che, nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito, a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata, includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti, per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi.

3. Le somme addebitate al ricorrente in sede di estinzione ricomprendono importi già corrisposti dal cliente a fronte di attività non eseguite dalla controparte sino al momento della estinzione dei contratti in essere. Come chiarito, l'intermediario non può trattenere tali somme, essendo queste ultime relative a prestazioni delle quali il cliente non ha usufruito.

Con riferimento alle spese assicurative l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in proposito dalla resistente è infondata, come più volte ritenuto da questo Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2322 del 14 aprile 2014, alla quale si rinvia).

4. Con riguardo alla quantificazione delle somme indebitamente percepite, in conformità all'orientamento già seguito da questo Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 962 del 30 marzo 2012), occorre procedere alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per il numero totale delle rate in cui erano articolati i finanziamenti. Si otterrà così l'importo *pro rata* degli oneri accessori non imputabili al consumatore.

Ebbene, con riferimento al contratto di cessione del quinto, il Collegio ritiene che non possa accordarsi la richiesta di rimborso degli interessi, in quanto - dal conteggio estintivo offerto in comunicazione dalla banca - risulta "abbuonata" la relativa quota sulle rate a scadere.

Considerando quindi un numero di rate scadute pari a n. 69 (come risulta dallo stesso conteggio estintivo) e l'avvenuto rimborso di una quota del premio assicurativo (€ 209,88) e dell'importo restituito dalla resistente (€ 1.072,45), gli oneri da retrocedere al ricorrente possono essere schematizzati e quantificati come segue.

<i>numero rate del finanziamento : 120. Rate pagate 69; a scadere 51</i>	<i>Totale</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Rimborso effettuato</i>	<i>Oneri da retrocedere</i>
commissioni istituto finanziario	€ 677,53	€ 287,95	204	€ 83,95
commissioni intermediario finanziario	€ 2.127,41	€ 904,15		€ 904,15
commissioni agente in attività finanziaria	€ 2.312,40	€ 982,77		982,77
assicurazione non goduta	€ 995,39	€ 423,04	€ 209,88	€ 213,16
totale	€ 6.112,73	2.597,91	€ 413,88	€ 2.184,03
rimborso <i>forfetario</i>			€ 1.072,45	
totale		2.597,91	€ 1.486,33	€ 1.111,58

L'importo di € 1.111,58 deve pertanto essere corrisposto al ricorrente.

Anche con riferimento alla delegazione di pagamento dal conteggio estintivo risulta già "abbuonata" la quota degli interessi sulle rate a scadere.

Considerando, anche in questo caso, un numero di rate scadute pari a n. 69 e l'avvenuto rimborso di una quota del premio assicurativo (€ 266,02) e dell'importo restituito dalla resistente (€ 885,69), gli oneri da retrocedere al ricorrente possono essere così individuati.

<i>numero rate del finanziamento : 120. Rate scadute: n 69; rate a scadere: n. 51</i>	<i>Totale</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Rimborso effettuato</i>	<i>Oneri da retrocedere</i>
commissioni istituto finanziario	€ 795,80	€ 338,22	€ 204,00	€ 134,22

commissioni intermediario finanziario	€ 2.027,52	€ 861,70		€ 861,70
commissioni agente in attività finanziaria	€ 2.304,00	€ 979,20		€ 979,20
assicurazione non goduta	€ 1.241,98	€ 527,84	€ 266,02	€ 261,82
totale	€ 6.369,30	€ 2.706,95	€ 470,02	€ 2.236,93
rimborso <i>forfetario</i>			€ 885,69	
totale	€ 6.369,30	€ 2.706,95	€ 1.355,71	€ 1.351,24

Deve pertanto essere corrisposta al ricorrente la somma di € 1.351,24.

5. In conclusione, la banca resistente dovrà corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 2.463,82 (€ 1.111,58 quale ristoro degli oneri relativi al contratto di cessione del quinto dello stipendio ed € 1.351,24 quale restituzione delle maggiori somme addebitate all'atto dell'estinzione del contratto di delegazione di pagamento), oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma complessiva di euro 2.463,82 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS